

Registrazione di Atto Privato

Il 26/01/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TGL , serie 3 , numero 107

data di stipula: 08/01/2026

ident.vo telematico: TGL26L000107000NE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: GBBGLC68P20A944N

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91460280372				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 80,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

L'addetto
Laura Pretati



FEDERAZIONE SCUOLE DI MUSICA DELL'EMILIA ROMAGNA ETS

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Riunione di giovedì 8 gennaio 2026 ore 21:00

Giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 21:00 (in seconda convocazione) si è riunita in modalità telematica, tramite piattaforma Google Meet, l'Assemblea Straordinaria della Federazione Scuole di Musica dell'Emilia-Romagna ETS.

Presenti con facoltà di voto ed in qualità di Rappresentanti Legali delle rispettive scuole di musica associate alla Federazione:

- Luca Medri
- Irene Calamosca
- Lelio Padovani
- Marinella Maggiori
- Giovanni Tomassini
- Elena Di Dato
- Michelangelo Pellegrino
- Roberto Ravaoli
- Gabriele Bombardini

Hanno conferito delega ai sensi di quanto previsto in Statuto i sottoindicati Rappresentanti Legali, in ordine alle rispettive scuole di musica associate alla Federazione ed impossibilitati a partecipare direttamente all'Assemblea:

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| • Ilaria Mazzotti | rappresentata da Luca Medri |
| • Luciano Ravaoli | rappresentato da Irene Calamosca |
| • Gaetano Caggiano | rappresentato da Lelio Padovani |
| • Mattia Lucatini | rappresentato da Giovanni Tomassini |
| • Irene Elena | rappresentato da Elena Di Dato |

Le deleghe sono state censite, regolarmente pervenute, conservate agli atti.

Pertanto, l'Assemblea Straordinaria (in seconda convocazione), ai sensi delle norme statutarie vigenti, è ritenuta valida. Essendo stato raggiunto e superato il quorum di almeno nr.9 scuole associate (la metà + una) sul numero complessivo di 16 scuole associate.

Partecipano all'Assemblea Straordinaria senza diritto di voto:

- Gianluca Gubbioli – Presidente della Federazione, che assume anche la veste di Presidente dell'Assemblea
- Giuseppe Pino – Direttore Generale della Federazione, che assume anche la veste di Segretario dell'Assemblea

ORDINE DEL GIORNO: Chiarimenti, integrazioni, modifiche allo Statuto della Federazione.

Richiesta pervenuta dal RUNTS tramite comunicazione PEC in data

22/12/2025 ore 14:55

SVOLGIMENTO ASSEMBLEA:

L'assise è stata aperta alle ore 21:00 dal Presidente che, dopo aver adempiuto a tutte le formalità di rito, ha passato la parola al Segretario per l'illustrazione puntuale, precisa e dettagliata di tutti i chiarimenti, integrazioni e modifiche allo Statuto richieste dal RUNTS.

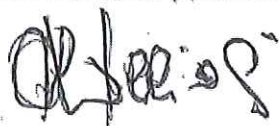
VOTAZIONE

Le istanze sono state accolte integralmente dai partecipanti aventi diritto al voto (ed anche in rappresentanza delle deleghe conferite), non sono state poste obiezioni, l'Assemblea all'UNANIMITÀ APPROVA di dare riscontro e corso a tutte le richieste pervenute dal RUNTS. Nello specifico: lettera di chiarimenti e modifiche statutarie richieste (tramite copia aggiornata e relativa nuova registrazione presso Agenzia delle Entrate), re-inoltro del bilancio 2024 e relativo verbale di approvazione in Assemblea che, agli atti della Federazione, risultavano regolarmente già depositati nella prima istruttoria.

L'Assemblea viene chiusa alle ore 21:40 di giovedì 8 gennaio 2026.

Gianluca Gubbioli (Presidente)

Giuseppe Pino (Segretario)



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA

Registrato il 26/01/2026 al N. 104
Serie 3 per € 230,00

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lucia Campanella

L'addetto
Laura Prelati





STATUTO E REGOLAMENTO

FEDERAZIONE SCUOLE DI MUSICA DELL'EMILIA ROMAGNA ETS

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 – Denominazione-sede-durata

E' costituita con sede in Sasso Marconi (BO) Cap:40037 via Porrettana nr.37 una organizzazione in forma di Ente del Terzo Settore denominata "FEDERAZIONE SCUOLE DI MUSICA DELL'EMILIA ROMAGNA ETS" (anche, da qui in avanti e per brevità, "La Federazione").

La Federazione è l'espressione unitaria delle Scuole di Musica aderenti e con sede in Emilia Romagna, costituite in qualsiasi forma giuridica (associativa, imprenditoriale, professionale o altra organizzazione legalmente riconosciuta e con ragione sociale), pubbliche (statali, civiche, comunali, enti morali, fondazioni o altro forma giuridica riconosciuta e con ragione sociale e/o operanti in ambito "Terzo Settore") oppure anche in regime di convenzioni pubbliche o private a sostegno delle attività svolte. Alla Federazione possono aderire anche soggetti in qualità di persona fisica.

La Federazione elegge la propria sede in Sasso Marconi (BO) Cap:40037 via Porrettana nr.37. Solo l'Assemblea può modificare l'indirizzo della sede. La Federazione può aprire sedi e uffici di rappresentanza anche in Italia e all'estero.

La Federazione non persegue scopi politici, religiosi né di lucro, è apartitica.

La Federazione si impegna a garantire, nei confronti delle organizzazioni associate o convenzionate e nel rispetto dei loro statuti e regolamenti, la piena trasparenza nella gestione organizzativa e conduzione amministrativa.

Per organizzazioni associate si intendono tutti i soggetti persone fisiche e persone giuridiche senza scopo di lucro iscritte alla Federazione.

Per organizzazioni convenzionate si intendono tutti gli enti pubblici o privati che, pur non essendo associati, intendono sostenere e promuovere l'attività della Federazione, condividendone gli scopi e gli obiettivi di interesse generale e sociale perseguiti.

La Federazione, attraverso il suo legale rappresentante, è l'unica proprietaria del marchio registrato FEDERAZIONE SCUOLE DI MUSICA DELL'EMILIA ROMAGNA ETS, nonché del logo raffigurato e scelto che contraddistinguerà l'emblema anche nelle sue eventuali successive elaborazioni, del quale hanno diritto a fare uso gratuitamente tutti i soggetti associati o convenzionati nella loro attività, finché perdura il vincolo e secondo le modalità stabilite dalla Federazione.

Articolo 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo ETS o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore"

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà FEDERAZIONE SCUOLE DI MUSICA DELL'EMILIA ROMAGNA ETS.

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 3 - Scopi

La Federazione, quale autonoma parte sociale, ha per scopo la rappresentanza e lo sviluppo di attività a favore di tutte le organizzazioni associate di cui all'art. 1 del presente Statuto e Regolamento, nonché di tutti gli studenti di musica iscritti alle scuole di musica dell'Emilia Romagna, di tutti i volontari, i lavoratori e i professionisti del settore culturale e artistico dell'Emilia Romagna, al fine di favorirne la qualificazione, riqualificazione e le opportunità e occasioni lavorative. La Federazione si pone inoltre lo scopo di favorire la partecipazione a progettualità, nonché la tutela e valorizzazione del ruolo, di tali soggetti e/o organizzazioni.

La Federazione si pone altresì l'obiettivo di svolgere attività culturali di interesse sociale rivolte a soggetti appartenenti a categorie fragili, emarginate o disagiate e/o alle famiglie e alle reti sociali di tali soggetti.

La Federazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

La Federazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

A tal fine si dichiara che la Federazione svolge le seguenti attività previste all'Art. 5

D.Lgs. 117/2017 lettere:

lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.



Si propone pertanto di conseguire tali scopi mediante:

- a) per ogni attività d'interesse, di tutti i soggetti associati o convenzionati di cui all'articolo 1;
- b) il coordinamento delle iniziative ed attività promosse nell'interesse generale di tutti i soggetti associati o convenzionati di cui all'art. 1 e il sostegno, anche in termini di eventuale reperimento di risorse economiche, delle azioni svolte unitariamente dalle organizzazioni associate o convenzionate;
- c) la stipula di protocolli d'intesa e la predisposizione di piattaforme tematiche condivise nei confronti del Governo, delle Istituzioni e degli altri interlocutori economici e sociali, comprese Università e Istituti di Ricerca, nazionali e internazionali;
- d) il convinto sostegno ai processi di sinergia complessiva del sistema professionale, imprenditoriale e del terzo settore italiano in ambito artistico-didattico-musicale;
- e) organizzazioni associate o convenzionate per il raggiungimento di obiettivi condivisi;
- f) la promozione, la divulgazione e la valorizzazione del ruolo sociale delle scuole di musica, quali componenti fondamentali del sistema economico e della società civile, anche in termini di pari opportunità;
- g) l'organizzazione di attività di formazione ed educazione e l'organizzazione di attività culturali;
- h) lo studio e la divulgazione e l'approfondimento sugli aspetti legislativi nel settore culturale, musicale e creativo, coordinandoli sempre con gli orizzonti e gli interessi superiori della collettività;
- i) l'organizzazione diretta o indiretta di ricerche e studi, convegni e seminari, corsi di formazione e la pubblicazione di materiale formativo e informativo, anche periodico al fine di migliorare la qualificazione del sistema delle persone, delle scuole e delle organizzazioni associate o convenzionate in un'ottica globale di miglioramento continuo;
- j) la promozione e lo svolgimento di attività formative, culturali, convegnistiche e, in genere, di ogni altra attività al fine di favorire il raggiungimento degli scopi della Federazione;
- k) la promozione e la partecipazione ad attività culturali, sociali, economiche e, in genere, ad ogni altra attività finalizzata ad offrire un contributo alla crescita del Paese e del sistema professionale.

La Federazione può aderire ad altre organizzazioni nazionali e internazionali che perseguono scopi analoghi a quelli previsti nel presente Statuto e Regolamento.

Durante la vita della Federazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo non sia richiesto dalla legge.

Articolo 4 – Attività collegate

La Federazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

La Federazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO II – NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno della Federazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti i soggetti associati o convenzionati.

Art.6 - Soggetti federati o convenzionati

Sono ammessi quali soggetti associati o convenzionati alla FEDERAZIONE SCUOLE DI MUSICA DELL'EMILIA ROMAGNA ETS:

- siano soggetti di cui all'art. 1 del presente Statuto e Regolamento;
- abbiano la sede legale in Emilia Romagna;
- possano contribuire con le loro competenze allo sviluppo del progetto federativo.

In caso di adesione successiva alla costituzione della Federazione, qualora non vi sia un'espressa deliberazione contraria da parte dei singoli organismi direttivi, sono confederate o convenzionate tutte le singole organizzazioni che ne conserveranno i requisiti di cui all'art.1, accetteranno di corrispondere la quota di adesione annuale (associate) o contributo di adesione annuale (convenzionate) oltre al rispetto di tutte le condizioni del presente Statuto e Regolamento.

Sono ritenute fondatrici della Federazione tutte le organizzazioni associate che hanno aderito entro il 31 maggio 2023, e che sottoscriveranno l'Atto Costitutivo e il presente Statuto e Regolamento.

A far seguito da tale data, qualsiasi altro soggetto ed organizzazione che volesse entrare a far parte della FEDERAZIONE SCUOLE DI MUSICA DELL'EMILIA ROMAGNA ETS dovrà inoltrare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.



I soggetti associati o convenzionati, quali enti giuridici, sono rappresentati dal rispettivo Presidente e/o diverso Rappresentante Legale oppure da altro soggetto delegato e con analoghi poteri di rappresentanza in seno alla Federazione.

Art.7 - Procedura di ammissione

Ai fini dell'adesione alla Federazione, chiunque ne abbia interesse, a norma dell'art. 1 del presente Statuto e Regolamento, presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea ed a partecipare alla vita della Federazione.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo soggetto associato o convenzionato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati qualora soggetto ascrivibile al "Terzo Settore" oppure nel registro convenzionati qualora non conservi requisiti a norma di soggetto del "Terzo Settore".

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati o convenzionati alla Federazione

Gli associati alla Federazione hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative della Federazione e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:



- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

I convenzionati alla Federazione hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea senza diritto di voto;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative della Federazione e di parteciparvi;
- c) formulare proposte che, tuttavia, potranno essere approvate e validate oppure respinte ad insindacabile parere degli associati previa votazione.

Le quote per gli associati e i contributi per i convenzionati non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Dalla data di costituzione della Federazione, fatta salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo, la quota annuale per gli associati ed il contributo per i convenzionati è pari ad € 200,00 (euro duecento).

Le organizzazioni confederate (associate o convenzionate), pur mantenendo la totale autonomia, quando tale rappresentanza si riferisca alla loro singola organizzazione debbono:

- a) tenere in considerazione le delibere adottate dagli organi della FEDERAZIONE SCUOLE DI MUSICA DELL'EMILIA ROMAGNA ETS e che non entrino in conflitto con le proprie;
- b) a corrispondere le eventuali quote o contributi annuali ordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo su delibera e approvazione;
- c) a fornire, nei limiti delle normative vigenti sul trattamento dei dati, tutte le informazioni concernenti la propria struttura e il funzionamento dei propri organi statutari e regolamentari.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo o in convenzione

La qualità di associato o convenzionato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato o convenzionato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa o contributo, se prevista/o, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati e convenzionati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato o convenzionato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

L'associato o convenzionato può invece essere escluso dalla Federazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi della Federazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato alla Federazione danni materiali o morali di una certa gravità.



Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato o convenzionato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la successiva Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato o convenzionato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato o convenzionato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote o contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio della Federazione.

TITOLO III – NORME SUL VOLONTARIATO

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità della Federazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La Federazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Federazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Federazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o convenzionati.–

La Federazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati o convenzionati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore

Agenda Federale

al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

TITOLO IV - ORGANI DELLA FEDERAZIONE E ATTRIBUZIONI

Articolo 12 – Organi della Federazione

Sono organi della Federazione:

1. l'Assemblea dei Soci (Associati)
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
4. il Vicepresidente
5. il Direttore Generale
6. il Segretario Generale
7. il Tesoriere
8. il Collegio dei Revisori (Organo di Controllo)
9. il Collegio dei Probiviri
10. il Comitato Artistico e Didattico

Norme sussidiarie:

- in caso di impedimento temporaneo del Presidente farà le sue veci il Vicepresidente. Mentre in caso di impedimento temporaneo del Direttore Generale farà le sue veci il Segretario Generale;
- i membri del Consiglio Direttivo saranno investiti e incaricati di deleghe specifiche su proposta e mandato del Presidente;
- con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere inoltre affidati incarichi a membri appartenenti e aderenti alla FEDERAZIONE SCUOLE DI MUSICA DELL'EMILIA ROMAGNA ETS per assolvere mansioni particolari, gestire attività progettuali o qualora se ne ravvisasse la necessità anche per l'impiego di competenze specifiche;
- suddetti incarichi avranno durata per il periodo di tempo indicato nella delibera istitutiva;
- tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo, salva diversa disposizione, sono immediatamente esecutive.



L'elezione degli organi della Federazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano della Federazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. I convenzionati hanno solo facoltà di partecipazione senza alcuna possibilità di voto.

Ciascun associato può intervenire personalmente, a mezzo del proprio legale rappresentante pro tempore, in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Federazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati;

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede della Federazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dalla Federazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento della Federazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Federazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita



con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione della Federazione.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 7 (sette) a 11 (undici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede della Federazione.

La verbalizzazione delle adunanze spetta al Segretario Generale. Il Direttore Generale partecipa sempre alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario della Federazione;
- e) decidere sulle domande di adesione alla Federazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento della Federazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali della Federazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) definire e realizzare piano di attuazione degli obiettivi e delle strategie della FEDERAZIONE SCUOLE DI MUSICA DELL'EMILIA ROMAGNA ETS;
- n) gestire immagine, comunicazione (che potrà essere affidata a soggetti terzi) e in genere di ogni manifestazione esterna della FEDERAZIONE SCUOLE DI MUSICA DELL'EMILIA ROMAGNA ETS;
- o) Partecipare e aderire a manifestazioni, eventi, più in generale qualsiasi attività dove la Federazione voglia accreditarsi o venga invitata;

- p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento della Federazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e della Federazione.

Il Segretario Generale si occupa della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Articolo 20 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, ha la rappresentanza legale della FEDERAZIONE-SCUOLE DI MUSICA DELL'EMILIA ROMAGNA ETS di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

Nomina il Direttore Generale e il Segretario Generale, con la condivisione del Consiglio Direttivo.

Esercita, ove occorra, i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo alla ratifica dello stesso, nella sua prima riunione, i provvedimenti adottati e può delegare il Vicepresidente per particolari funzioni di sua competenza.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento della Federazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano la Federazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo; convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati, dei Convenzionati e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente uscente può essere nominato Presidente Onorario della FEDERAZIONE SCUOLE DI MUSICA DELL'EMILIA ROMAGNA ETS e può essere chiamato a partecipare a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La carica del Presidente è riconfermabile consecutivamente solo per due mandati.

Articolo 21 – Direttore Generale

Il Direttore Generale, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo, ha come obiettivo della sua attività il funzionamento ottimale della Federazione e la sua gestione trasparente ed efficiente sul piano organizzativo e gestionale.

Coadiuvato il Presidente nonché il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle loro attività e partecipa con diritto di parola, ma non di voto, alle riunioni degli organi collegiali. Qualora invece componente del Consiglio Direttivo partecipa anche con diritto di voto.

Previo deliberazione del Consiglio Direttivo, può essere delegato per iscritto a svolgere alcune funzioni specifiche dal Presidente in rappresentanza della Federazione.

La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni.

Articolo 22 – Segretario Generale

Il Segretario Generale, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo, oltre ai compiti prettamente di capo della segreteria organizzativa, cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, tiene e aggiorna l'elenco delle Scuole di Musica aderenti alla Federazione (associate o convenzionate), si occupa di tutte le comunicazioni formali della Federazione e, in particolare, può provvedere all'invio degli avvisi di convocazione delle riunioni su delega del Presidente.

Per le sue specifiche competenze, coadiuva il Presidente nonché il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle loro attività e partecipa con diritto di parola, ma non di voto, alle riunioni degli organi collegiali. Qualora invece componente del Consiglio Direttivo partecipa anche con diritto di voto.

La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni.

Articolo 23 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo. Predispose il bilancio preventivo e consuntivo, più in generale cura tutta l'amministrazione della Federazione, tiene in ordine la contabilità ordinaria e straordinaria, cura tutti gli incassi e pagamenti per conto della Federazione. Potrà avvalersi nell'espletamento del mandato dello Studio/Dottore Commercialista incaricato di redigere i bilanci della Federazione, nonché delle incombenze fiscali e tributarie.

Coadiuva il Presidente nonché il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle loro attività. Partecipa con diritto di parola, ma non di voto, se non componente del Consiglio Direttivo. Qualora invece componente del Consiglio Direttivo partecipa anche con diritto di voto.

La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni.

Articolo 24 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto e Regolamento;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto e Regolamento.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, si procederà con la sostituzione dei consiglieri cessati con i primi dei non eletti nell'ultima formazione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sul rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo o nuove nomine. Essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di indisponibilità dei primi dei non eletti, fino ad esaurimento della lista, l'Assemblea provvederà ad indire nuova votazione.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà



convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 25 – Collegio dei Revisori (Organo di Controllo)

L'organo di Controllo dura in carica 4 (quattro) anni ed ha il compito di verificare la regolare tenuta della contabilità della FEDERAZIONE SCUOLE DI MUSICA DELL'EMILIA ROMAGNA ETS, di accertarne la consistenza di cassa e di redigere una relazione ai bilanci annuali.

A tale scopo, esso può compiere in qualsiasi momento atti di ispezione e controllo e ha diritto di ricevere gli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali può partecipare senza diritto di voto. Il Collegio viene eletto dal Consiglio Direttivo in occasione ed è composto da tre membri; anche eventualmente esterni e non iscritti alla Federazione.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.

Art.26 - Competenze dell'Organo di Controllo

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e Regolamento, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Federazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Federazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 27 – Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri dura in carica 4 (quattro) anni ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti.

L'indicazione del Presidente è del Consiglio Direttivo all'atto dell'elezione del Collegio stesso.

La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa e può essere ricoperta anche da soggetti non iscritti alla Federazione.

Il Collegio dei Probiviri:

- a) è responsabile della stesura del Codice Etico e di Condotta della Federazione;
- b) interviene, su istanza di parte, in via conciliativa e quale amichevole compositore, nelle controversie tra aderenti alla Federazione;
- c) esprime, su richiesta, pareri in materia statutaria e regolamentare al Presidente e agli Organi Collegiali;
- d) eroga tutte le sanzioni disciplinari, compresa l'esclusione che viene sottoposta per la ratifica al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri ha la facoltà di arbitrare inappellabilmente, sentite le parti e con decisione "ex bono et aequo" senza formalità di procedure le succitate controversie, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Gli atti di composizione amichevole, i pareri e le decisioni, sono resi per iscritto.

Articolo 28 – Comitato Artistico e Didattico

Il Comitato Artistico e Didattico ha il compito di promuovere, attraverso le idee e le attività dei propri membri, ricerche e studi, convegni e seminari al fine di valorizzare le iniziative della FEDERAZIONE SCUOLE DI MUSICA DELL'EMILIA ROMAGNA ETS.

Possono essere chiamati a far parte del Comitato personalità di altissimo livello, rappresentanti di organismi nazionali ed internazionali, delle Istituzioni e Fondazioni Culturali, delle Accademie, Conservatori, Licei e Scuole di Musica con la finalità di dare prestigio e supporto culturale ed istituzionale alla Federazione.

Il Presidente insieme al Consiglio Direttivo nominerà a capo del Comitato Artistico e Didattico un "Presidente Onorario" selezionato fra personalità di chiara fama e riconosciute nel panorama musicale italiano ed internazionale.

Articolo 29 – Particolari disposizioni

I membri del Consiglio Direttivo sono considerati decaduti se nel corso dello stesso anno solare risultino assenti non giustificati per più di tre riunioni consecutive.

I rappresentanti nominati dal Consiglio Direttivo negli Organismi di qualsiasi tipo che, nel corso dello stesso anno solare, risultino assenti per più di tre volte dalle riunioni indette dall'Organismo nel quale sono nominati, potranno essere revocati.

Articolo 30 – Quota Associativa e Contributo

La quota annuale per gli associati, il contributo annuale per i convenzionati e le rispettive modalità di pagamento sono proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate in riunione anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente Statuto e Regolamento.

TITOLO V – LIBRI VARI

Articolo 31 - Libri sociali e registri



La Federazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il registro dei convenzionati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

La Federazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

La Federazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

La Federazione deve infine tenere il registro dei volontari.

TITOLO VI – NORME SUL PATRIMONIO DELLA FEDERAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Articolo 32 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio della Federazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 33 - Risorse economiche

La Federazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote dagli associati e contributi dai convenzionati;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Articolo 34 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà

essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede della Federazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

TITOLO VII – SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 35 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento della Federazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e Regolamento, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

IL PRESIDENTE GIANLUCA GUBBIOLI, IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA FEDERAZIONE SCUOLE DI MUSICA DELL'EMILIA ROMAGNA ETS, CONFERMA TUTTE LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE AL PRESENTE STATUTO E REGOLAMENTO, APPROVATE NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL GIORNO 8 GENNAIO 2026.

Firma _____

Luogo e data _____

Sesso Marconi 13/01/2026

